



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF119

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	SALDO 2018 E ACCONTI 2019 DELLE IMPOSTE – SOGGETTI SENZA PROROGA
RIFERIMENTI	DL 34/2019 - ART. 17 CO. 1 E 2 DPR 435/2001 – ISTR. REDDITI 2019 – RF FLASH 118/2019
CIRCOLARE DEL	26/06/2019

Sintesi: entro il prossimo 1/07/2019 (il 30/06 cade di domenica) i soggetti che non fruiscono della proroga dei versamenti prevista dalla conversione in legge del “Decreto crescita” dovranno effettuare il versamento delle imposte a saldo del periodo 2018 e del 1° acconto 2019 risultanti dai modelli Redditi ed Irap. È ammesso differire il versamento al 31/07/2019 applicando la maggiorazione dello 0,4%. Nel seguito si riepilogano le modalità di determinazione del saldo e dell’acconto.

In via generale, il versamento delle imposte risultanti dai modd. Redditi 2019 ed Irap 2019 vanno effettuati:

- entro il **1 luglio 2019** (il 30/06 cade di domenica) senza alcuna maggiorazione
- **dal 2 luglio al 31 luglio 2019**: con la **maggiorazione dello 0,4%**.

Tuttavia tali termini non saranno applicabili ai soggetti per i quali si è in attesa della proroga.



SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Come analizzato nella RF flash 118/2019 (cui si rinvia per approfondimenti), si è in attesa della conversione in legge entro il 29/06/2019 dell’emendamento approvato al DL 34/2019 che introdurrà la proroga dei versamenti:

- per i **soggetti che esercitano una attività interessata dagli Isa**
- con **ricavi/compensi non superiori** al limite di € 5.164.569

ivi inclusi i contribuenti che **partecipano a soggetti trasparenti** (società di persone, Srl in trasparenza; collaboratori di imprese familiari) interessati dalla proroga.

Contribuenti che non fruiscono della proroga:

- ➔ persone fisiche **prive di partita Iva (non socie di soggetti Isa trasparenti)**
- ➔ titolari di partita Iva che svolgono **attività per le quali non sono approvati gli Isa** (imprenditore agricolo con solo reddito agrario, ecc.)
- ➔ titolari di partita Iva con **ricavi/compensi superiori a € 5.164.569**.

IL SALDO DELLE IMPOSTE 2018

Il saldo dell'imposta è dato dalla **differenza** tra:

- ⇒ l'imposta complessiva determinata nel mod. Redditi 2019
- ⇒ e gli acconti versati nel corso del 2018.

CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETTARI FUORIUSCITI DAL 2018

I contribuenti:

- in regime dei minimi/forfettario fino al 31/12/2017
- che hanno versato **l’acconto dell’imposta sostitutiva** coi codici “1793” - “1974” – “1790” – “1791” **anno 2018**
- che dal 1/01/2018 hanno fatto accesso al regime ordinario Iva indicano tali acconti a **rigo RN38 col. 4** (scomputandoli dal saldo Irpef).

RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti aduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfettario	di cui credito riversato da atti di recupero	6
1	2	3	4	5		

I contribuenti minimi che hanno fatto ingresso nel regime forfettario dal 2018 indicano tali acconti a **rigo LM45 campo 2** (scomputandoli dal saldo dell'imposta sostitutiva del regime forfettario)

LM45 Acconti	(di cui sospesi	1	2

SALDO DELLA CEDOLARE SECCA 2018

Le persone fisiche che hanno applicato la cedolare secca ai redditi di locazione di unità abitative (anche brevi):

- dichiarano i relativi redditi nel quadro RB o nel quadro RL (rigo RL10)
- determinano il saldo (quadro LC Mod. Redditi 2019) al netto di quanto versato a titolo di acconto (considerando l'eventuale trattenuta operata dall'intermediario nel caso delle locazioni brevi).

SALDO IVIE/IVAFE 2018

Entro i medesimi termini previsti per il versamento del saldo Irpef, le persone fisiche sono tenute

- al versamento del saldo di IVIE ed IVAFE sugli investimenti detenuti all'estero
- determinata nel quadro RW del mod. Redditi PF 2019

Sono esenti da IVIE le unità immobiliari (incluse pertinenze) che costituiscono abitazione principale e non sarebbero considerate di lusso ove classate in Italia (in tal caso non opera l'effetto sostitutivo Ivie/Irpef).

ACCONTI 2019

Come di consueto, l'acconto può essere determinato col criterio **storico** o **previsionale**.

TIPOLOGIA DI ACCONTO	MISURA	NORMATIVA
IRPEF	100%	Art. 11 co. 18 DL 76/2013
IRES	100%	Art. 1 co. 301 L. 311/2004
IRAP	soggetti Irpef	Artt. 30 c. 3 DLgs. 446/97 e 17 c. 3 DPR 435/2001
	soggetti Ires	Artt. 30 c. 3 DLgs.446/97 e 17 c. 3 DPR 435/2001

CRITERIO "STORICO"

ACCONTO IRPEF – PERSONE FISICHE

Per determinare l'acconto Irpef 2019 i contribuenti:

- devono considerare **il 100% del rigo RN34 "Differenza"** del mod. **Redditi PF 2019**.

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	
--	--

applicando a tale importo le seguenti percentuali:

	SCAGLIONI	ACCONTO 2019	PERCENTUALE	SCADENZA
RIGO RN34 "DIFFERENZA" REDDITI PF 2019	≤ €. 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	UNICA RATA	100%	al 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato)
	≥ €. 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	al 1/07/2019 (o al 31/07/2019 + 0,4%)
		2° RATA	60% di rigo RN34	al 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato)

Esempio1

Il sig. Rossi presenta il rigo RN34 del mod. Redditi 2019 pari a €. 50,00 (o negativo); l'acconto non risulta essere dovuto.

Esempio2

Il sig. Rossi indica a RN34 del mod. Redditi 2019 l'importo di € 300; l'acconto è così calcolato:
- 1° rata: €. 120,00 (cioè 40% x 100% x 300) entro il 1/07/2019 (o 31/07/2019 + 0,4%)
- 2° rata: €. 180,00 (cioè 300 x 100% - 120) entro il 2/12/2019

Esempio3

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora che il rigo RN46 "Imposta a credito" sia pari a €.100. Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione F24) e il 1° acconto sarà versato per €. 20.

RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	¹	,00	²	,00
RN46 IMPOSTA A CREDITO					,00

ACCONTO IRPEF 2019 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO

- i soggetti che, al rigo RN34/RN61, col. 4, presentano un'imposta pari a zero o di importo \leq € 51,00
- i soggetti che, pur presentando un'imposta a debito, beneficiano di crediti d'imposta superiori all'acconto calcolato
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi per il 2018, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute (tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite)
- i soggetti che, per la prima volta nel 2018, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF
- i soggetti che non hanno presentato il mod. Unico PF 2017, in quanto non erano tenuti a farlo
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2018
- i soggetti che hanno un'eccedenza a credito di IRPEF risultante da Unico PF 2017 non ancora utilizzato in compensazione, che copre l'intero acconto dovuto
- i soggetti falliti.

ACCONTO IRES - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI E NON

L'acconto dovuto sul 2019 è pari al 100%:

- ➔ di rigo **RN17** "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. Redditi **SC** 2019
- ➔ di rigo **RN28** del mod. Redditi **ENC** 2019 per gli Enti non commerciali.

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17 "IRES DOVUTA"		
\leq €. 20,66	$>$ €. 20,66 ma \leq €. 257,50	$>$ €. 257,50
Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato) [o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare]	Versamento 2 rate – SOGGETTI "NON PROROGATI" ➔ 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo: - entro il 1/07/2019 (o 31/07/2019 + 0,40%) per gli esercizi "solari" con bilancio approvato nei termini ordinari (entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo se l'esercizio non è solare) - entro il 30 del mese successivo all'approvazione del bilancio se invocata l'approvazione entro 180 gg per particolari esigenze ➔ 60% del 100%: entro il 2/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non "solare", considerando che il 30/11 cade di sabato)

ACCONTO IRAP

La determinazione dell'acconto IRAP 2019 segue le **stesse regole previste per l'IRPEF/IRES**; occorre applicare al **rigo IR21 "Totale imposta"** le seguenti misure:

- **100%: soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone o equiparate)
- **100 %: soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non).

L'acconto non è dovuto se non supera l'importo di:

- **€ 51,65** per le persone fisiche / società di persone;
- **€ 20,66** per i soggetti IRES.

IMPRESE AGRICOLE: in seguito alla abrogazione dell'art. 3 c. 1 lett. d) Dlgs 446/97, dal 2016 sono esclusi da Irap (dunque non versano l'acconto):

- **produttori agricoli** con attività rientrante **nei limiti dell'art. 32 Tuir** (indipendentemente che dichiarino il reddito agrario o meno); rimangono soggetti se eccedono tali limiti (reddito d'impresa a quadro RD)
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) che forniscono in via principale servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 Dlgs 227/2001)
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) di cui all'art. 10 Dpr 601/73 e cioè:
 - cooperative **agricole** o che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) **conferiti prevalentemente dei soci**
 - cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci
- cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 (art. 8 Dpr 1639/68) o la pesca in acque interne.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Le Regioni che presentano ancora una situazione di deficit sanitario, per le quali continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria, l'acconto dell'IRAP va determinato:

- con il **metodo storico**, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il **metodo previsionale**, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Con comunicato stampa del 21/06/2019, l'Agenzia entrate ha reso noto che nelle regioni **Calabria e Molise** va applicata la **maggiorazione dello 0,15%**.

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO "STORICO"

Come per il passato, in presenza di determinate fattispecie:

- se si adotta il criterio "storico", occorre procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l'acconto 2019 (imposta del periodo 2018)
- può risultare più "conveniente" determinare l'acconto 2019 con il metodo "previsionale".

DEDUZIONE FORFETTARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La deduzione:

- è stata introdotta "a regime" (art. 34 c. 2 L. 183/2011), peraltro essendo determinata sulla base del "**volume d'affari**" (DL 69/2013), non più dei ricavi
- per espressa disposizione di legge, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.



Acconto 2019: per il calcolo dell'acconto Irpef 2019 con il c.d. "**metodo storico**" si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto di tale deduzione**. E', tuttavia, ammesso adottare il criterio previsionale.

ALTRI CASI PARTICOLARI

ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE (< 42 GG) DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (con durata ≤ 42 giorni) devono comunque considerati (come fossero ordinariamente soggetti ad Irpef) per il calcolo dell'acconto 2018.

Soggetti sottoposti a procedure di crisi (Art. 14, c. 3, D.L. n. 18/2016)

L'acconto con il metodo "storico" è calcolato senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall'esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi

Titolari di obbligazioni (Art. 13 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 239/96)

Non si tiene conto del 70% dell'ammontare delle ritenute di determinate tipologie di obbligazioni scomputate per il periodo precedente. Ad oggi l'operatività concreta di questa norma appare dubbia, ma le istruzioni ai modelli dichiarativi la citano ancora.

IPERAMMORTAMENTO E SUPERAMMORTAMENTO - NESSUN RICALCOLO

IPER-AMMORTAMENTO: l'acconto 2019 va calcolato:

- ✓ considerando l'iperammortamento 2017 (la Legge di Bilancio 2017 disponeva solo fino all'acconto 2018)
- ✓ considerando l'iperammortamento 2018 (la Legge di Bilancio 2018 nulla ha disposto in merito)
- ✓ considerando anche l'iperammortamento 2019 (posto che l'Ires 2018 non risulta influenzata dall'agevolazione dei citati commi 60 e 62, ma).

Solo per l'acconto 2020 col criterio storico si dovrà rideterminare l'Ires 2019 al netto dell'iperammortamento 2019.

IPERAMMORTAMENTO		ACCONTO							
Agevolazione		2017		2018		2019		2020	
Legge	Effettuat. Invest.:	Storico (Ires 2016)	Previs. (Ires 2017)	Storico (Ires 2017)	Previs. (Ires 2018)	Storico (Ires 2018)	Previs. (Ires 2019)	Storico (Ires 2019)	Previs. (Ires 2020)
di Bil 2017	nel 2017	non ha influito	non rileva (*)	rideterm.	non rileva	non rileva			
	entro 30/09/2018			non rileva	non rileva (*)	non rileva			
di Bil 2018	nel 2018			non rileva					
	entro 30/12/2019			non rileva					
di Bil 2019	nel 2019					non ha influito	non rileva (*)	rideterm.	non rileva
	entro 30/12/2020							non rileva	non rileva (*)

(*) La norma (Legge di Bil. 2017 e 2019) fa riferimento all'imposta "del periodo precedente", non a quella del medesimo periodo

SUPER-AMMORTAMENTO: per l'acconto 2019: non vi è alcun ricalcolo da effettuare.

CRITERIO "PREVISIONALE"

E' possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire **un reddito 2019 inferiore** a quello **2018**.

In tal caso occorre:

- ➔ determinare l'imposta presunta **sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2019**
- ➔ versare la percentuale minima prevista per l'acconto (40% del 100% per il 1° acconto delle persone fisiche ed il 100% a consuntivo).



Verifiche: è opportuno che i soggetti che applicano tale criterio procedano alla verifica se quanto hanno versato in sede di acconto (es.: 2018) si rivela successivamente sufficiente o meno.
La verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2018 (nel mod. Redditi 2020).
In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.

SITUAZIONI DI CONVENIENZA

In relazione agli acconti 2019, si potranno valutare le seguenti situazioni in cui potrebbe essere conveniente l'applicazione del metodo previsionale.

CEDOLARE SECCA

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2019 il versamento:

- ⇒ è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2018
- ⇒ per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.

I casi possibili sono i seguenti:

- **applicazione cedolare secca 2019:** nessun acconto per cedolare secca; acconto IRPEF conveniente con il metodo previsionale
- **abbandono cedolare secca 2019:** pare conveniente, anche in questo caso, il versamento degli acconti IRPEF con il metodo previsionale.



N.B.: si ricorda che dal 2019 sarà possibile applicare la cedolare secca agli immobili categoria C/1 di superficie non superiore a 600 m

CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I contribuenti semplificati che:

- ⇒ nel 2018 hanno determinato un reddito "ridotto" o una perdita per effetto dell'impatto delle rimanenze (es.: hanno fatto accesso alla contabilità semplificata dal 2018)
- ⇒ potranno determinare il reddito 2019 con il metodo previsionale (facendo magari riferimento al reddito 2018 al loro delle rimanenze)

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO NEL MOD. REDDITI 2019

In dichiarazione sono presenti alcune sezioni destinate ad accogliere il reddito e l'imposta "rideterminati" in applicazione, oltre alle regole ordinarie, di ulteriori disposizioni specifiche.

Mod. Redditi PF 2019

Acconto 2018	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta fissa	Differenza
	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	Secondo o unico acconto		
		1	2		
		,00	,00		

Va indicato l'acconto determinato con il metodo storico anche se si utilizza il metodo previsionale

CASI PARTICOLARI

CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETTARI

A) CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2018 erano in regime dei minimi e vi permangono nel 2019 (art. 10 c. 12-undecies DL 192/2014) devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%** con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

B) CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2019

I contribuenti in regime agevolato nel 2018 che sono fuoriusciti (per obbligo o facoltà) dal 2019, applicando in tale anno:

b.1) il regime forfetario:

- assoggettano il reddito 2019 all'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- **versano l'acconto 2019 dell'imposta sostitutiva dei minimi** ("1793") che indicheranno nel quadro LM del mod. Redditi 2020 PF

b.2) il regime "ordinario": si consiglia di procedere a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata a quadro RN nel mod. Redditi PF 2020)

C) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2018 E NEL 2019

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2018 e vi proseguono nel 2019

- versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono, peraltro, applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

D) CONTRIBUENTI ORDINARI 2018 E FORFETTARI NEL 2019

Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento).

In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2018 solo su eventuali altri redditi posseduti nel 2018.

E) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2018 ED ORDINARI NEL 2019

Con considerazioni del tutto analoghe a quelle viste per i contribuenti minimi 2018 fuoriusciti dal 2019, anche in questo caso si consiglia:

- di versare l'acconto 2019 dell'imposta sostitutiva (cod. trib. "1790"), che sarà indicato nel rigo RN38 del mod. Redditi PF 2020
- determinare l'acconto Irpef 2019 nei modi ordinari (acconto storico sui redditi 2018 assoggettati ad Irpef, o criterio previsionale).

NEW

PROROGA: anche per i contribuenti minimi/forfettari

- si ritiene possa trovare applicazione la proroga dei versamenti
- tuttavia questa dovrebbe essere condizionata al fatto che il contribuente esercitano un'attività soggetta agli ISA (si noti che a differenza dell'ultima proroga disposta non vi è un riferimento specifico a tali contribuenti nel testo dell'emendamento al DL 34/2019).

CEDOLARE SECCA

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2019 il versamento:

- ⇒ è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2018
- ⇒ per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.



N.B.: l'aumento dell'acconto al 100% introdotto dalla legge di bilancio 2019 sarà applicabile solo dall'anno prossimo.

Nel mod. REDDITI 2019 PF è presente il **nuovo quadro LC** riservato alla **“Determinazione della cedolare secca”**, nel quale:

- ⇒ per determinare **se l'acconto è dovuto o non dovuto** e se va versato in un'unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all'importo di **rigo LC1, colonna 5 “Differenza”**;
- ⇒ l'ammontare dell'acconto 2019 da versare va esposto a **rigo LC2**.

RIGO LC 1 COLONNA 5	SCAGLIONI	ACCONTO 2018	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ €. 51,65	non dovuto	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	in unica rata	95% rigo LC1, col 5	al 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato)
	≥ €. 257,52	1° rata	38% (40% di 95%) rigo LC1, col 5	al 1/07/2019 (o al 31/07/2019 +0,4%)
		2° rata	57% rigo LC1, col 5	al 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato)

IVIE / IVAFE - ACCONTO 2019

Entro i termini per il versamento del saldo Irpef, le persone fisiche devono provvedere al versamento dell'acconto 2019 di Ivie e Ivafe determinate nel quadro RW.

L'acconto 2019 relativo all'IVIE e IVAFE, pertanto:

- ⇒ è dovuto: se l'importo indicato nel rigo:
 - RW7, colonna 1 (IVIE)
 - RW6, colonna 1 (IVAFAE)
 - ✓ è pari o superiore ad €. 51,65
- ⇒ non è dovuto: se di ammonta non superiore a € 51,65

VERSAMENTO: l'acconto va versato:

- ➔ in **unica soluzione**, entro il 2/12/2019, se detto importo è non superiore a € 257,52
- ➔ in **2 rate** se l'importo di detti campi è superiore a € 257,52:
 - la prima (40%) entro il 1/07/2019 (o 31/07/2019 con maggiorazione 0,40%)
 - la seconda (60%) entro il 2/12/2019.

Se si prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, si può determinare gli acconti sulla base di tale nuova imposta. La prima rata di acconto può essere versata **ratealmente**.

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell'acconto IVIE e IVAFAE sono i seguenti:

- “4044” (prima rata) e “4045” (seconda o unica rata), per l'IVIE;
- “4047” (prima rata) e “4048” (seconda o unica rata), per l'IVAFAE.

ADDIZIONALE COMUNALE

Per determinare l'acconto dell'addizionale comunale Irpef occorre effettuare le seguenti operazioni:

a)	applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2018 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2019
b)	calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2019)
c)	detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2019 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

METODO DI CALCOLO

criterio storico	l'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per il 2018, determinata applicando al relativo reddito imponibile (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2019
criterio previsionale	l'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (2019), determinata applicando all'inferiore reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2019.

Nota: prima di procedere al calcolo è necessario verificare quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione; in particolare, se viene prevista una soglia di esenzione:

- di importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta;
- di importo inferiore all'imponibile, l'acconto si calcola applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente stabilita dal Comune / Regione, per l'esenzione dall'applicazione delle addizionali IRPEF (CM 19/2012)

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

L'acconto dell'addizionale comunale IRPEF dovuto per il 2019, indipendentemente dal metodo di utilizzato, va indicato nel rigo RV17 del mod. Redditi PF 2019. L'ammontare da esporre è quello calcolato secondo il metodo storico e non il minore importo versato o che si intende versare.

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018	RV17	1	2	3	4	5	6	7	8

TRASPARENZA FISCALE E ACCONTI

Per la determinazione degli acconti in caso di opzione per la trasparenza, la norma stabilisce che:

2019 E' IL 1° ESERCIZIO DI EFFICACIA OPZIONE	<p>l'acconto è calcolato con le regole ordinarie (senza tener conto della trasparenza), determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in capo alla <u>società partecipata</u>: con il metodo storico o previsionale; in tale ultimo caso l'art. 9, DM 23/04/2004 prevede che la società partecipata deve avere riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione ▪ <u>in capo ai soci</u>: con il criterio storico o previsionale; in tale ultimo caso essi possono tener conto dell'avvenuta opzione. <p>Ai fini del calcolo degli acconti, tale ultima previsione consente al socio di portare in diminuzione del proprio reddito l'eventuale perdita che prevede sarà conseguita dalla partecipata</p> <p>N.B.: l'esercizio dell'opzione per la trasparenza va effettuata nel quadro OP del mod. Redditi SC 2019.</p>
---	---

ESERCIZI SUCCESSIVI DI EFFICACIA	In costanza di trasparenza, gli acconti vanno versati solo dai soci (società o persone fisiche) partecipanti , le quali comprendono nelle proprie basi di calcolo anche le quote di reddito (perdita) trasparente a loro imputato
MANCATO RINNOVO OPZIONE NEL 2019	gli obblighi di acconto 2019 si determinano <u>senza tener conto dell'opzione</u> , con la conseguenza che è necessario rideterminare l'imposta dovuta relativa l'anno precedente (2018) sulla base delle regole vigenti in assenza di trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>società partecipata</u>: calcola l'acconto sul reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente ▪ <u>soci</u>: determinano gli acconti sul reddito prodotto nel periodo precedente senza considerare la parte di esso imputata dalla società partecipata
PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE	Per il periodo d'imposta in cui si verifica la perdita di efficacia dell'opzione : <ul style="list-style-type: none"> ▪ la partecipata, che non ha versato gli acconti, deve eseguire il versamento di quanto dovuto ▪ il singolo socio, pur avendo versato gli acconti, può trovarsi nella condizione di doverli integrare se inferiori a quanto dovuto in seguito alla decadenza dalla trasparenza; tale ipotesi può verificarsi nei casi in cui siano state imputate perdite per trasparenza nel periodo precedente. <p>Qualora si realizzi la perdita di efficacia dell'opzione, l'acconto va ricalcolato ed integrato nei termini ordinari, se non scaduti; diversamente, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia del regime.</p>

NEW

PROROGA: si ricorda che, laddove la Srl dovesse essere interessata dagli ISA (ed abbia ricavi inferiori al limite di € 5.164.569), permetterà ai propri soci di fruire della proroga dei versamenti.

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Obbligo di versamento: condizione per l'obbligo di versamento dell'acconto è che:

➔ il contribuente **esista nel momento in cui l'acconto stesso è dovuto**.

Acconti 2019: se il decesso avviene in una data compresa:

- tra il 1/01/2019 ed il 30/06/2019: nessun acconto 2019 è dovuto
- tra il 1/01/2019 ed il 2/12/2019: il 2° acconto 2019 non è dovuto (gli eredi scomputano dal mod. Redditi 2020 presentato per conto del decuius il 1° acconto 2019 da questi versato).

Saldo 2018: occorre distinguere tra i decessi intervenuti:

- nel 2018 o entro il 28/02/2019: i versamenti sono ordinari (1/07/2019 o 31/07/2019 + 0,4%)
- dopo il 28/02/2019: i termini sono prorogati di 6 mesi, scadendo al 30/12/2019.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo; sono esclusi i crediti previd.)	Entratel / Fisconline
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

CODICI TRIBUTO

I codici da utilizzare ed i relativi importi minimi sono i seguenti:

IMPOSTA	CODICE TRIBUTATO	Importo minimo superiore a:
Saldo IRPEF	4001	12,00
Saldo addizionale regionale all'Irpef	3801	12,00
Saldo addizionale comunale all'Irpef	3844	12,00
1° Acconto Irpef	4033	51,65
Acconto Addizionale comunale	3843	12,00
Acconto Irpef da tassazione separata (quadro RM)	4200	-
Saldo Imposta sostitutiva del 5% contribuenti minimi	1795	12,00
Acconto Imposta sostitutiva del 5% contribuenti minimi	1793	12,00
Saldo Imposta sostitutiva del 15%/5% contribuenti forfettari	1792	12,00
Acconto Imposta sostitutiva del 5% contribuenti forfettari	1790	12,00
Saldo IRAP	3800	10,33
1° Acconto Irap persone fisiche e società di persone/assimilati	3812	51,65
Acconto Irap società di capitali/assimilati		20,66
Saldo IRES	2003	12,00
Acconto Ires	2001	20,66
Maggiorazione IRES 10,5%	2020	12,00
Acconto maggiorazione IRES 10,5%	2018	12,00
Saldo annuale modello Iva	6099	10,33
Saldo di cedolare secca	1842	12,00
Acconto di cedolare secca	1840	12,00
Acconto IVIE	4044	51,65
Saldo IVAFE	4043	12,00
Acconto IVAFE	4047	51,65

IMPORTI MINIMI

Gli importi a saldo dovuti per Iva, Irap, Irpef e relative addizionali e Ires, se versati in unica soluzione sono arrotondati all'unità di euro. Considerato che nelle dichiarazioni annuali gli importi sono indicati con arrotondamento all'unità di euro, i versamenti si eseguono

- ⇒ **a partire da € 11,00** (importo minimo > € 10,33): per Iva e Irap
- ⇒ **a partire da € 13,00** (importo minimo > € 12,00): per Irpef e relative addizionali e Ires.

Gli importi minimi sono disposti sia per il pagamento che per il rimborso d'imposta.

Gli importi inferiori ai minimi non sono dovuti/non configurano un credito; i soggetti tenuti alle scritture contabili devono registrare una sopravvenienza attiva (saldo a debito) o passiva (saldo a credito).

ALTRI ASPETTI

Come di consueto, il versamento delle imposte a saldo/acconto è:

- compensabile (con altre imposte o contributi)
- ravvedibile (sole imposte)